

Commercialisti Associati

Cimarolli – Zorzi F. – Veronesi – Pellegrini – Zorzi N.

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
8, Via Oss Mazzurana
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38089 Darzo
1/b, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiodarzo@commass.net

SPAZIO AZIENDE

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.

SPAZIO AZIENDE – settembre 2008**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<p>Appunti personali</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 23.7.2008, n. 20264</p>	<p>La c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 39, DPR n. 600/73, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 e segg. C.c., tutti i documenti che registrano, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentano la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta.</p> <p>Incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.</p>
<p>Adesione ai verbali di constatazione emessi dalla Dogana</p> <p>Nota Agenzia Dogane 27.8.2008, n. 11636</p>	<p>Per effetto di quanto previsto dal DL n. 112/2008, anche con riferimento ai pvc emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni in materia di IVA (ad esempio, per irregolarità riscontrate nel settore dell'IVA intra o nel plafond), il contribuente ha la possibilità di definire in maniera agevolata i rilievi ivi contenuti.</p> <p>L'agevolazione si sostanzia, principalmente, nella riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</p>
<p>Detrazione 36% e bonifico on-line</p> <p>Risoluzione Agenzia Entrate 7.8.2008, n. 353/E</p>	<p>La detrazione IRPEF del 36% è usufruibile anche qualora il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sia effettuato mediante un bonifico on-line.</p> <p>L'agevolazione spetta anche nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia stato possibile indicare nel bonifico alcuni elementi, quali gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario.</p> <p>Le predette "irregolarità" potranno essere sanate fornendo tali dati alla banca che provvederà ad inviarli telematicamente all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Somme percepite per trasferimento in altra sede</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 8.7.2008, n. 18646</p>	<p>Le somme corrisposte dal datore di lavoro ad un dipendente in occasione del trasferimento in altra sede, a titolo di differenza per il maggior canone di locazione, non hanno natura risarcitoria ma costituiscono reddito di lavoro dipendente.</p>

COMMENTI

LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AD ALBERGHI E RISTORANTI DALL'1.9.2008

La Legge di conversione della c.d. Manovra d'estate ha introdotto rilevanti novità in materia sia di detrazione dell'IVA a credito sia di deduzione delle spese relativamente alle **somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere**.

IL NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL'IVA

In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA (**imprese e lavoratori autonomi**) possono detrarre l'IVA a credito relativa a:

- **prestazioni alberghiere;**
 - **somministrazioni di alimenti e bevande** (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
- a condizione che risultino **inerenti** con l'attività esercitata e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (ad esempio, per effetto di operazioni esenti).

La novità riguarda anche l'IVA a credito relativa alle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per le **trasferte dei dipendenti**.

La nuova disposizione dovrebbe riflettersi altresì sulla detraibilità dell'IVA a credito connessa con il servizio "sostitutivo" della mensa aziendale fornito da pubblici esercizi, nonché con l'acquisto dei "buoni pasto" (o "ticket restaurant") da parte del datore di lavoro.

Inerenza con l'attività esercitata

Un aspetto rilevante da considerare ai fini della detrazione dell'IVA riguarda l'**inerenza** della spesa alberghiera o di ristorazione, ossia il fatto che la stessa sia **connessa con lo svolgimento dell'attività d'impresa/lavoro autonomo**.

Così, ad esempio, può essere detraibile l'IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall'imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti, ecc.

Per dimostrare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d'ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio, "trasferta presso la sede del cliente XY"). Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l'inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

Da quanto sopra consegue che **rimane in ogni caso indetraibile** l'IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione per le quali **non è possibile dimostrare l'inerenza con l'attività esercitata**.

Obbligo di richiedere la fattura

Al fine di usufruire della detrazione, è necessario richiedere l'emissione della **fattura**, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale "parlante" o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente (fino ad oggi utilizzati per documentare tali spese ai soli fini reddituali).

Per i soggetti esercenti attività alberghiera e per i pubblici esercizi ciò comporterà inevitabilmente l'aumento delle richieste, da parte dei clienti, di rilasciare, in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale, una fattura, che, si rammenta, dovrà riportare, oltre all'ammontare dell'imponibile e dell'IVA dell'operazione, anche i dati identificativi del cliente.

Va tenuto presente che a carico di alberghi, ristoranti, bar, ecc. la norma non impone l'obbligo del rilascio della fattura, a meno che il cliente non ne faccia richiesta prima del pagamento: in tale ultima ipotesi la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, indipendentemente dal valore dell'operazione. È bene quindi "attrezzarsi" in tempo per far fronte alle richieste dei clienti.

Anche **per i clienti** (imprese e lavoratori autonomi), comunque, la novità si tradurrà in un innegabile aggravio degli adempimenti, tenuto conto della necessità di annotare ciascun documento nei registri IVA. A tale proposito, per limitare il numero delle fatture da registrare potrebbe essere utile stipulare apposite **convenzioni** con alberghi o pubblici esercizi per prestazioni continuative che prevedono la fatturazione con cadenza periodica.

Decorrenza della nuova disposizione

La nuova disposizione è **applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.9.2008**.

Considerato che le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA al momento del **pagamento (o dell'emissione della fattura, se antecedente)**, è possibile usufruire della detrazione integrale dell'IVA con riferimento alle prestazioni **pagate e fatturate** a partire dalla predetta data.

LA DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI

Al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dal nuovo regime di detraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, è stata introdotta, la **parziale deducibilità** delle corrispondenti spese nell'ambito del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. In particolare:

- per quanto riguarda le **imprese**, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%**,
- per quanto riguarda i **lavoratori autonomi**, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2%** dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove regole di deducibilità limitata si applicano a decorrere **dal 2009**.

<h2 style="margin: 0;">SCADENZARIO</h2> <h3 style="margin: 0;">DEL MESE DI SETTEMBRE</h3>

Sabato 6 settembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio.
--	---

Martedì 16 settembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS AGRICOLTURA	Versamento della seconda rata 2008 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Sabato 20 settembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intra@Web.
--	--

Martedì 30 settembre

MOD. 730/2008 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2008 la seconda o unica rata dell'acconto 2008.
INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto; • Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE	Versamento della prima rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale ex art. 1, comma 37, Legge n. 244/2007 (codice tributo 1127). La seconda rata (30% + interessi 3% annuo) deve essere versata entro il 18.12.2008; la terza rata (30% + interessi 3% annuo) entro il 16.3.2009.
MOD. UNICO 2008	Termine (prorogato dal DL n. 97/2008) per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2008, relativo al 2007, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IVA/2008	Termine (prorogato dal DL n. 97/2008) per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2007 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
PARAMETRI ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2007 (codice tributo 6493).
DICHIARAZIONE ICI	Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2007, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso).